



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disegno di Legge AS 1183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007)

Articolo 2

(IRPEF, Assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)

All'articolo 2 abrogare il comma 5.

Motivazione

Il maggior gettito derivante dall'espansione della base imponibile Irpef genera per i Comuni maggiori entrate pari a circa 81 milioni di euro. Il comma 5 dell'articolo 2 ddl 1183 prevede una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali. L'emendamento mira ad abrogare tale riduzione.

Articolo 2

(IRPEF, Assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)

Dopo il comma 5 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 5 bis

“Solo per l'anno 2007, i trasferimenti erariali dei comuni come determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentati di 600 milioni di Euro, qualora l'andamento delle entrate erariali risulti superiore alla percentuale del 5 per cento rispetto alle previsioni contenute nella presente legge”.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale)

All'art. 3, comma 44, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" aggiungere le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata".

Motivazione

La modifica dei principi contabili degli enti locali è materia che non può essere modificata senza la condivisione delle associazioni degli enti locali rappresentative, che sono membri di diritto della Conferenza Unificata.

Articolo 6

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF)

All'art. 6, comma 1, punto 2) alla fine del terzo periodo, dopo le parole "presente comma" sono aggiunte le seguenti parole: "ed è versato ai Comuni entro la fine dell'esercizio"

Motivazione

Ciò per garantire una disponibilità di risorse immediata, ed in linea con lo spirito dell'articolo 6.

Articolo 6

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef)

*All'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 2, quarto periodo, sostituire le parole “non oltre il 20 gennaio” con le parole “**entro il 20 marzo**”*

Motivazione

Si propone di rimandare di due mesi la pubblicazione della delibera con cui i Comuni stabiliscono un'aliquota diversa da quella fino a quel momento applicata, poiché per la redazione dei bilanci di previsione i Comuni devono aspettare l'entrata in vigore della legge finanziaria. Si chiede quindi di consentire ai Comuni un maggior lasso di tempo per decidere e di conseguenza deliberare l'eventuale nuova addizionale Irpef.

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

All'articolo 7 comma 1, dopo la parola "2007" è aggiunta la frase "in deroga alle norme recate dall'articolo 3 d.lgs 212/2000 contenente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi".

Motivazione

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 212 del 2000, prevede che "relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". L'emendamento serve dunque a far in modo che tale nuova imposta venga introdotta con l'entrata in vigore della legge finanziaria, per rispettare lo spirito a cui essa è improntata e cioè autonomia finanziaria per i Comuni, destinata alla realizzazione di opere fondamentali per la collettività.

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

All'articolo 7, il comma 3 è così modificato:

3. *L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni 10 ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dell'1 per mille.*

Motivazione

Si propone di modificare il periodo massimo di versamento dell'imposta da 5 a 10 anni per consentire ai contribuenti di dilazionare in più rate il pagamento indiretto delle opere pubbliche.

Si propone poi l'innalzamento dell'aliquota dallo 0,5 all'1 per mille per consentire anche la realizzazione di grandi opere. Ciò non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, ed al tempo stesso consente ai Comuni di intervenire nella gestione del territorio e delle necessità che variano in base alle zone di riferimento(periferia anziché centro storico ad esempio).

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma

3 bis: “In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille”.

Motivazione

Si propone di aggiungere il comma 3 bis nell'ipotesi di necessità di costruzione di più opere pubbliche contemporaneamente.

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

All'art. 7, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi;

Motivazione

Si è introdotto il termine "qualità urbana" per ampliare la gamma di opere per le quali istituire il contributo di scopo.

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole "30 per cento" con le parole "50 per cento"

Motivazione

Il tributo di scopo, già introdotto in altri paesi europei, ha l'indubbio vantaggio di porre una correlazione tra il prelievo richiesto e l'opera che si intende eseguire sul territorio, ovvero il servizio che si vuole erogare, determinando così, un meccanismo virtuoso di controllo da parte del cittadino sull'effettiva esecuzione dell'opera e sull'espletamento del servizio. La copertura del solo 30% dell'opera da realizzare appare limitativa dell'autonomia impositiva del Comune, pertanto si richiede che con i proventi derivanti dall'imposta di scopo sia finanziato almeno il 50%. Ciò non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto la maggiore percentuale dell'opera da finanziare deriva dall'imposta deliberata dal Comune.

Dopo l'art. 7 aggiungere i seguenti articoli 7 bis e 7 ter :

Articolo 7 bis

(Contributo sui flussi di traffico finalizzato agli investimenti -Road pricing)

- 1. In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (road pricing).***
- 2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.***
- 3. Soggetti passivi del contributo di cui all'art. 1 sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.***
- 4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.***
- 5. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.***
- 6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.***
- 7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.***

Motivazione

Si chiede l'introduzione di un contributo di scopo finalizzato agli investimenti diretti a migliorare la viabilità urbana e la qualità ambientale in conseguenza della fruizione delle città da parte della popolazione non residente.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

All'articolo 8, sopprimere il comma 5.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10 comma 6, aggiungere il seguente periodo: "Nei casi in cui i rapporti tributari siano divenuti definitivi entro l'anno 2003, il termine di tre anni coincidente con l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato di un anno sino al 31 dicembre 2007".

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

*All'articolo 10, comma 8, sostituire le parole “dalla data dell'eseguito versamento” con le parole “**dalla data della richiesta**”*

Motivazione

La modifica al comma 8 indica, quale data di decorrenza del calcolo degli interessi, la data della richiesta del cittadino, anziché quella di effettuazione del versamento indebito. Tale cautela è necessaria per evitare che errori nell'effettuazione dei versamenti (peraltro generalmente emendabili attraverso meccanismi compensativi, anche a norma del comma 10), si traducano in oneri impropri per interessi a carico dell'ente locale.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10, comma 13, le parole "gli enti locali e regionali comunicano" sono sostituite dalle parole "i comuni attraverso l'ANCI comunicano"

Motivazione

I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, riguardano essenzialmente scelte autonome degli stessi, in ottemperanza ai principi dettati dall'articolo 119 della Costituzione. Si rende necessario pertanto che tali dati siano gestiti da ANCI e siano successivamente comunicati a Ministero dell'Economia.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10, il comma 14 è sostituito dal seguente **“In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 ed il comma 7, limitatamente al primo periodo, e da 8 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.”**

Motivazione

Appare opportuno derogare espressamente dalle norme del 212/2000 che vietano la retroattività delle disposizioni di disciplina dei tributi. L’opportunità di uniformare le modalità di gestione appare comunque evidente, al fine di evitare il sovrapporsi di regole e termini di scadenza disomogenei in quanto relativi a periodi d’imposta diversi.

Per ciò che riguarda i rimborsi (comma 7), l’esclusione non riguarda l’estensione dei termini per la richiesta del rimborso (che resta fissata in 5 anni anche con riferimento a periodi pregressi) ed è motivata dalla criticità che si potrebbe determinare a fronte dell’obbligo formale di procedere in tempi brevissimi alla lavorazione delle domande di rimborso giacenti, sia in termini di capacità operativa degli uffici, sia per ciò che riguarda i pesanti riflessi negativi sui bilanci comunali.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10, dopo il comma 15, il seguente comma:

15 bis “I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della Tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 14”

Motivazione

L'articolo è finalizzato a rafforzare la coerenza e l'unitarietà della gestione delle entrate comunali, estendendo i dispositivi di semplificazione generale recati dai commi 4-14 anche ai prelievi non tributari indicati nell'emendamento proposto. Tali forme di prelievo (Canone occupazione suolo, Canone pubblicitario e Tariffa rifiuti) hanno del resto caratteristiche simili alle forme tributarie e su diverse materie, quali la gestione del contenzioso, già sono state attratte alla normativa riservata ai tributi.

L'estensione proposta appare di grande utilità anche sotto il profilo della trasparenza delle procedure, degli adempimenti e dei termini di scadenza nei confronti dei cittadini.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10, al comma 16, si richiede lo stralcio della lettera a).

Motivazione

Si ritiene indispensabile mantenere l'art. 5 comma 4 del 504 del 1992. Il Ministero dell'Economia con circolare ha a suo tempo sostenuto che la norma è tacitamente abrogata senza chiarire quale sarebbe la norma successiva in contrasto. Al riguardo la Cassazione con sentenza n.19196 del 6 settembre 2006 ha spiegato in modo emblematico la funzione di tale norma che mantiene una sua importante valenza per due ragioni:

1. In seguito all'applicazione del comma 336 della finanziaria 2005 se il catasto non si attiva per effettuare accertamenti che deve effettuare d'ufficio, il Comune può comunque eseguire l'accertamento sulla base di una rendita presunta evitando che il contribuente continui a evadere totalmente l'imposta sull'unità immobiliare non accatastata.
2. Vi sono tuttora degli immobili senza rendita in quanto accatastati prima della vigenza del DOCFA ed a cui l'Agenzia del Territorio non ha mai attribuito una rendita. In tali casi il contribuente non avrebbe più una base imponibile su cui pagare l'Ici e l'unità immobiliare potrebbe risultare ingiustificatamente esclusa dall'Ici.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'art. 10, il comma 18 è abrogato.

Motivazione

La norma attuale recita “la lettera n) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.”

L’abrogazione costituisce un’arbitraria limitazione alla libertà di organizzare la riscossione, sostanzialmente illegittima ed inefficace, in quanto tale autonomia è parimenti esercitabile a norma dell’art. 52 d.lgs. 446.

Tutta la materia dovrà, come per l’articolo 5, essere affrontata in sede di concertazione preventiva con i Comuni.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti commi:

“Al comma 10 dell’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto il seguente periodo. Dal 1° gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100%”.

“ Le tariffe di cui al Capo II del decreto legislativo 507/93, articoli 44, 45, 47 e 48 possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50%”

Motivazione

L’obiettivo dell’inserimento di questi ulteriori commi sta nella opportunità di liberalizzare anche le tariffe tributarie sull’occupazione del suolo pubblico TOSAP ed ICP, la cui limitazione a norma del decreto legislativo n. 507/93, confligge con la necessità di commisurare il prelievo a criteri razionali di gradualità e correlazione con l’effettiva dimensione economica delle attività dei soggetti che godono delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'articolo 10, dopo il comma 18, inserire i seguenti commi:

18 bis. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole da: "in modo che detta tariffa" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

18 ter : Il comma 1 dell'articolo 7 octies, del decreto legge 31 gennaio 2005 , n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, è abrogato.

Motivazione

Si chiede con questo emendamento il ripristino dei commi 19 e 20 della precedente versione del ddl finanziaria, che prevedevano l'abolizione del tetto del 25 per cento per la tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Si ricorda che la vigente normativa prevede che la tariffa del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari non può essere superiore al 25% della tariffa per l'imposta comunale sulla pubblicità (Cimpt).

La precedente versione del ddl finanziaria abrogava tale limite così consentendo ai Comuni di fissare liberamente con apposito regolamento la tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Lo strumento tariffario, infatti, assieme a quello autorizzatorio dell'impiantistica pubblicitaria, consente ai Comuni un efficace governo del territorio, limitando la proliferazione e l'invadenza dei cartelloni pubblicitari.

Tale tetto quindi risulta piuttosto stringente per l'autonomia finanziaria e regolamentare degli enti locali; per questi motivi l'Anci ritiene non accettabile la nuova formulazione dell'articolo 10.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi

“20 bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

“20 ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell’ICI relativo all’anno 2007, la differenza d’imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

“20 quater. Dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 20 bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo, con l’esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.

“20 quinquies. 1. Al comma 1, art. 39, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole “che non abbiano” è soppressa la parola “esclusivamente”

Motivazione

Le agevolazioni tributarie per i possessori d’immobili storici vincolati trovano una valida motivazione nel fatto che tendenzialmente si tratta di fabbricati la cui manutenzione (anche in conseguenza dei vincoli) è estremamente onerosa, a fronte di una redditività non sempre significativa (si pensi per esempio a ville, castelli, dimore storiche utilizzate esclusivamente come abitazione per una o comunque poche famiglie).

Questa più che valida giustificazione non trova poi un riscontro effettivo nella realtà per diversi ordini di motivi :

1) Da un lato le soprintendenze tendono a vincolare sempre di più edifici nel loro complesso anche nel caso in cui solo una parte degli stessi (un portale, i prospetti o una parte di essi) sia significativa ai fini del vincolo. Ciò determina che l’agevolazione per l’ICI si applichi a tutte le unità immobiliari del caseggiato, quando in realtà solo alcune o nessuna sono interessate dal vincolo in maniera significativa.

2) La Corte Costituzionale ha equiparato gli immobili posseduti da soggetti di carattere pubblico o assimilati a quelli posseduti da soggetti privati, pur a fronte di diversità sostanziali nei criteri di

vincolo. Per cui risultano vincolati - e quindi usufruiscono di agevolazioni ICI - edifici di scarso valore storico e/o artistico.

3) L'utilizzo a scopi commerciali o comunque economici di immobili storici, pur a fronte di eventuali maggiori oneri manutentivi, ha sicuramente una redditività elevata e comunque tale da non giustificare agevolazioni fiscali.

La norma proposta (commi 20 bis- 20 quater) consente di meglio dimensionare il beneficio sui segmenti imponibili effettivamente più esposti a oneri differenziali significativi.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'articolo 10, comma 27, aggiungere la seguente lettera: “c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007” .

Motivazione

Il decreto legislativo n.36 del 2003, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” dispone che dal 1° gennaio 2007 non potranno essere conferiti in discarica rifiuti urbani che non siano trattati.

Ciò pone in gravissima difficoltà la gran parte dei Comuni che, pur avendo programmato e avviato investimenti per il trattamento dei rifiuti, non hanno completato ad oggi i relativi impianti, cosicché, secondo stime recenti, 18 milioni di tonnellate di rifiuti urbani non potrebbero più essere avviati agli attuali canali di smaltimento, con pesanti effetti sulla regolarità e funzionalità della raccolta, forte incremento del trasporto dei rifiuti fuori dei previsti ambiti territoriali ottimali e conseguenti rilevanti disagi ambientali.

La proroga che con questo emendamento si chiede, di un solo anno del termine, oggi stabilito al 31 dicembre 2006, consentirebbe di completare gli impianti di trattamento dando così attuazione all'indirizzo disposto in sede europea.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente comma:

28. All'articolo 35, dopo il comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli Enti locali, dalle Regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'Ente locale o la Regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.

Motivazione

La norma proposta rafforza gli strumenti a disposizione degli Enti Locali e delle Regioni per il controllo degli adempimenti tributari anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali di cui al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248. Viene inoltre colmata un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione della riscossione coattiva a norma delle leggi vigenti. In particolare, l'art. 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di Riscossione S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Riscossione S.p.A. e, soprattutto, le società dalla stessa partecipate, agiscono sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione ed accertamento, nonché di riscossione, delle entrate degli Enti Locali in regime di concorrenza, esigenze di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli Enti Locali stessi ed ai soggetti diversi da questi incaricati a norma delle leggi vigenti.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Aggiungere il seguente comma:

“A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell’imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da A1 a A11, esclusa l’A10), sono rivalutati nella misura del 10 per cento”.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

Inserire il seguente comma

“Ai fini dell’accertamento delle Tariffe di Igiene Ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell’evasione ed elusione, i Comuni hanno facoltà di accesso alle Banche Dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.”

Motivazione

La lotta all’evasione ed all’elusione sia della TARSU che della Tariffa di Igiene Ambientale potrebbe avere maggiore efficacia se i Comuni avessero la possibilità di attingere alle Banche Dati anagrafiche di altre utenze (ad esempio quelle elettriche) per poter individuare i beneficiari del servizio di igiene ambientale.

Inserire il seguente articolo

Articolo 10 bis

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così modificato:

- a) al comma 2, le parole “lire 200.000” sono sostituite da “**euro 130**”;*
- b) al comma 3, le parole “lire 200.000” sono sostituite da “**euro 130**”;*
- c) al medesimo comma 3, le parole “lire 500.000” sono sostituite da “**euro 350**”.*

Art. 10.

(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo

“10 bis- Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'Albo previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica”.

Aggiungere il seguente articolo :

Articolo 10 ter

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

All'articolo 52, comma 5 delle disposizioni relative all'imposta di registro approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è apportata la seguente modifica:

“Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a centodieci volte il reddito risultante in catasto”

Di conseguenza, il comma 5 è così modificato:

Le parole “cento volte” sono sostituite con le parole “centodieci volte”.

Aggiungere il seguente articolo :

Articolo 10 quater

(Disposizioni in materia di semplificazione e manutenzione della base imponibile)

L'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è così modificato:

“ Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro XXX, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”

Di conseguenza, il comma 3 è così modificato:

La frase da “in alternativa” a “bilancio” è soppressa.

Aggiungere il seguente articolo

Articolo 10 quinquies

(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: "*, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica*";

c) all'art. 8, il comma 3 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituito dal seguente:

" 3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale."

d) all'articolo 10:

- i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

2 bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'art. 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2 ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al Comune competente a norma dell'articolo 4 .

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.

- al comma 5 le parole da “Al fine di” a “suddette anagrafi” sono sostituite dalle seguenti **“Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali”**; dopo le parole **“alla riscossione”** aggiungere **“ , riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere”**.

- il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.”

e) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6.

f) all'articolo 12, comma 1, la parola “novanta” è sostituita dalla parola **“sessanta”**;

2. Al comma 53, art. 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo.

“Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .

Motivazione

Al comma 1 sono riportati diversi interventi di semplificazione nella disciplina del prelievo.

In particolare (lettera a), viene abolito il riferimento alla rendita presunta, ormai ingiustificato in quanto l'autodichiarazione DOCFA è il veicolo generale di prima attribuzione di rendita a cura degli stessi titolari.

Viene inoltre esplicitata (lettera b) la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica che corrisponde alle definizioni del Codice civile e, comunque, può essere contraddetta sulla base di fatti certi dal cittadino in qualsiasi momento della gestione tributaria.

La forte riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni registrata in questi ultimi anni, in concomitanza con l'introduzione dell'euro, ha reso evidente la necessità di calibrare le agevolazioni e l'imposizione sulla base di valori reali e non più solo nominali consentendo, almeno in parte, e per quelle che sono le competenze dell'Ente Locale, di avere gli strumenti normativi per venire incontro alla evidente necessità sociale di aumentare le soglie di beneficio. L'ampliamento delle facoltà di manovra sulle riduzioni e detrazioni d'imposta permette ai Comuni una più marcata personalizzazione della imposizione locale, in grado di meglio tener conto della situazione dei soggetti debitori, nonché una maggiore capacità di adeguamento delle agevolazioni alla mutevole situazione sociale (lettera c).

Le disposizioni sui versamenti dell'imposta (lettera c) sono armonizzate con le previsioni già inserite nel c.d. Decreto Bersani.

Nell'ottica di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, la norma introduce il differimento del versamento dell'imposta da parte degli eredi in caso di decesso del soggetto passivo d'imposta analogamente a quanto previsto per gli altri tributi, in ciò colmando una lacuna propria dell'ordinamento ICI.

Sono inoltre espressamente considerati validi, i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente, adottando un principio di semplificazione e di riconoscimento della buona fede nei rapporti con i contribuenti dettato dalla legge n. 212 del 2000.

Le disposizioni, ormai obsolete sugli scambi informativi (lettera e) sono snellite e rinnovate.

Infine, (lettera f) i termini per il versamento di quote richieste con avvisi di accertamento sono uniformate a 60 giorni come da sempre accade per la generalità dei tributi e delle altre entrate locali e statali.

Con il comma 2 viene integrata la norma del c.d. Decreto Bersani relativa all'attuazione dell'abolizione degli obblighi di dichiarazione e/comunicazione dell'ICI: è necessario armonizzare le esigenze residue di mantenimento dell'obbligo di dichiarazione, opportunamente uniformate su tutto il territorio nazionale, in quanto il nuovo sistema di circolazione delle informazioni catastali potrebbe non essere applicabile a taluni casi di trasferimento di proprietà o di revisione delle caratteristiche immobiliari con la dovuta tempestività.

Aggiungere il seguente articolo :

Articolo 10 sexies

(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI)

[Modifica alla legge 4 agosto 2006 n. 248]

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "che non abbiano" è soppressa la parola "esclusivamente"

Motivazione

E' necessario eliminare la parola "esclusivamente" in quanto, oltre a limitare notevolmente la portata della revisione normativa intrapresa, l'attuale formulazione introduce, di fatto, il concetto di attività economica a carattere "parzialmente commerciale", sostanzialmente non dimostrabile né opponibile sulla base di fatti certi. Non appare nemmeno sufficiente che il Comune (o qualsiasi altro ente impositore) dimostri in sede di accertamento l'uso largamente prevalente a fini commerciali dell'immobile, con la conseguenza che permane invariato il rischio di evidente lesione di principi di pari trattamento fiscale di attività a medesimo contenuto economico, paventato a proposito della formulazione introdotta nella precedente legislatura.

Articolo 12

(Compartecipazione comunale all'IRPEF)

*All'art. 12 , al comma 1, le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle parole "**1° gennaio 2007**"*

*All'art. 12 , al comma 2, le parole "Dall'anno 2008" sono sostituite dalle parole "**Dall'anno 2007**"*

*All'art. 12 , al comma 3, le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2009" sono sostituite con le parole "**A decorrere dall'esercizio finanziario 2008**"*

*All'art. 12 , al comma 3 sostituire la frase" rispetto all'anno 2008" con la frase "**rispetto all'anno 2007**"*

Motivazione

L'Anci ritiene che la compartecipazione dinamica all'Irpef sia indispensabile per garantire ai Comuni una costanza di risorse finanziarie certe e stabili nel tempo. Nonostante però l'impegno del Governo in tal senso, si ritiene che la compartecipazione dinamica all'Irpef debba partire dall'anno 2007. In primo luogo poiché l'avvio previsto al 2008 (con base imponibile di riferimento 2006) farebbe registrare il primo incremento nel 2009, quindi non avrebbe senso inserire nella Finanziaria 2007 una compartecipazione che produrrà i suoi effetti solo nel 2009.

In secondo luogo, la compartecipazione all'Irpef può costituire uno stimolo per i Comuni ad adottare politiche di sviluppo locale tese ad incrementare la produttività del territorio di competenza, che possono determinare l'espansione della base imponibile e quindi del gettito totale Irpef.

Articolo 12

(Compartecipazione comunale all'IRPEF)

All'articolo 12, è aggiunto il seguente comma 5:

“L'articolo 2, comma 39 della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è così modificato:

I trasferimenti erariali in favore di ogni singolo comune, sono ridotti solo per l'anno 2007, in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 31 a 38, in relazione all'imposta comunale sugli immobili calcolata ad aliquota 4 per mille, sulla base di una certificazione annuale le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata.”

Motivazione

L'Anci ritiene che il maggior gettito derivante dal riclassamento degli immobili definiti “ex rurali”debba comportare una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali per ogni singolo Comune, solo per l'anno 2007.

Inoltre, il maggior gettito dovrà derivare dalla imposta comunale sugli immobili calcolata ad un'aliquota del 4 per mille,che corrisponde all'aliquota di riferimento in base a cui i trasferimenti erariali furono ridotti ad ogni singolo ente al momento dell'istituzione dell'ICI.

Si richiede poi che la determinazione del maggior gettito per ogni singolo comune, sia certificato dallo stesso con modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Articolo 12

(Compartecipazione comunale all'IRPEF)

All'articolo 12, è aggiunto il seguente comma 6:

“L'articolo 2 comma 46 della legge 24 novembre 2006, n.286, di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 è così modificato:

I trasferimenti erariali in favore di ogni singolo comune, sono ridotti solo per l'anno 2007, in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili calcolata ad aliquota 4 per mille,dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione annuale le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata.”

Motivazione

L'Anci ritiene che il maggior gettito derivante dal riclassamento degli immobili commerciali posti all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri luoghi pubblici, debba comportare una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali per ogni singolo Comune, solo per l'anno 2007.

Inoltre, il maggior gettito dovrà derivare dalla imposta comunale sugli immobili calcolata ad un'aliquota del 4 per mille,che corrisponde all'aliquota di riferimento in base a cui i trasferimenti erariali furono ridotti ad ogni singolo ente al momento dell'istituzione dell'ICI.

Si richiede poi che la determinazione del maggior gettito per ogni singolo comune, sia certificato dallo stesso con modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)

All'articolo 13, comma 1, punto 2, lettera h) dopo le parole "alla gestione unitaria e certificata" abrogare le parole "**della base dei dati catastali e**"

All'articolo 13, comma 1, punto 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"i) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata."

All'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 1 dell'articolo 66:

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);"

Conseguentemente le lettere b) e c) dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diventeranno rispettivamente lettere c) e d).

Motivazione

Si propone una revisione dell'art. 13 del ddl finanziaria, che considera acquisito il mantenimento della responsabilità statale sul processo di revisione generale degli estimi/valori catastali, ma restituisce ai comuni i poteri di classamento e revisione puntuale che sono inscindibili dall'acquisizione di funzioni non meramente ausiliarie.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di immobili)

All'art. 15, comma 2, punto b) ultimo periodo, eliminare le parole da “Se entro” fino alla fine del periodo.

Oppure in alternativa

All'art 15, comma 2, punto b) ultimo periodo la parola “un anno” va modificata con la parola “due anni”

Art. 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

L'art. 18, comma 10, punto 3) è così modificato:

“L'importo del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.”

Motivazione

Non è ammissibile che l'ente territoriale debba contribuire alla valorizzazione di beni immobili dello Stato attivata da privati, con la riduzione delle proprie entrate.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

All'art. 18, dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

20-bis) Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali devono destinare il 50% delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere alle imprese di servizio pubblico locale le deduzioni della base imponibile IRAP per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere la competitività dei gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i quali in seguito alle disposizioni dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 rinnovato dall'art. 14 del DL 269/2003, convertito nella Legge 326/2003 e integrato dall'art. 4 della Legge 350/2003 e nella prospettiva dell'applicazione dei principi contenuti nel disegno di legge AS 772/2006 recante delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, sono sottoposti al confronto concorrenziale con competitori nazionali ed esteri;
- concorrere al contenimento dell'inflazione, al mantenimento del potere d'acquisto delle famiglie e alla competitività del sistema economico mediante la riduzione o la moderazione degli incrementi delle tariffe, destinando a tal fine il 50% delle risorse derivanti dalla riduzione dell'IRAP.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

All'art. 18 dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

(Proroga periodo transitorio concessioni sui Servizi pubblici locali)

20 ter. All'art. 113 del D. Lgs 267/2000 commi 15-bis e 15-ter sostituire le parole "31 dicembre 2006" con le seguenti parole "**31 dicembre 2007**", conseguentemente al comma 15-quater sostituire le parole "1 gennaio 2007" con le seguenti parole "**1 gennaio 2008**".

Motivazione

Si propone con questo emendamento l'introduzione di una proroga al periodo transitorio di cui all'art. 113 comma 15-bis (31 dicembre 2006). Tale richiesta è motivata dal fatto che negli ultimi anni le società partecipate dai Comuni non hanno ancora un quadro di riferimento di regole certe ed omogenee.

In attesa di tale regolazione ed anche in virtù del fatto che il Governo ha presentato un disegno di legge delega sulla materia specifica, si chiede di spostare il termine del periodo transitorio previsto dal su indicato articolo del TUEL.

In mancanza di tale proroga gli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica sarebbero possibili solo a società interamente pubbliche già operanti e che rispondano ai requisiti dell'art. 113 comma 5 bis lett. C.

Mentre gli affidamenti alle società miste pubblico/private (qualunque sia la quota di partecipazione pubblica locale al capitale sociale) cesserebbero di diritto. Tale situazione genera due problemi molto rilevanti:

1) l'eventualità, tutt'altro che remota in virtù anche di un quadro normativo incerto, che molti Comuni **non** abbiano predisposto le gare per l'affidamento ad un soggetto terzo a partire dal 1 gennaio 2007. **L'unica possibilità per i Comuni rimarrebbe il ricorso a società interamente pubbliche; ma, se la ratio dell'art. 113 comma 15 bis era quello del ricorso al mercato per conseguire risparmi di spesa da parte degli enti locali, gli affidamenti a società pubbliche non riescono in effetti a modificare i livelli di tali spese.**

2) La rilevante perdita di valore economico delle società che perdono gli affidamenti con sicure ripercussioni anche sul valore delle partecipazioni comunali detenute e sui rapporti con i soci privati.

La problematica, a nostro avviso, riguarda anche le società miste di gestione di servizi pubblici locali che sono partecipate da società quotate in borsa e pertanto la proroga servirebbe anche a tutelare le società nella condizione suddetta.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 42 - Insegne pubblicitarie

All'articolo 18, abrogare il comma 42.

Motivazione

La normativa tuttora vigente (legge finanziaria n. 448/2001) stabilisce l'esenzione per le insegne che abbiano una superficie fino a 5 metri quadrati, ma al contempo prevede il rimborso, da parte dello Stato, della perdita effettiva di gettito dei Comuni con un trasferimento erariale di pari importo.

Il comma 42, che si chiede di sopprimere, crea un grave disagio per i Comuni comportando una perdita di gettito che, a livello nazionale, è stimata attorno ai 200 milioni di Euro, poiché non prevede un trasferimento erariale pari alla perdita di gettito che deriva dall'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne pubblicitarie fino a 5 metri quadrati.

L'ANCI ha già chiesto con forza, durante l'esame alla Camera dei Deputati, la soppressione del presente comma (ex art. 20 comma 12), al fine di eliminare il rischio per i Comuni di una **perdita economica pari a circa 200 milioni di Euro**, che peraltro non sarebbero in alcun modo recuperabili tramite un trasferimento erariale.

Si ritiene quindi per questi motivi inaccettabile tale disposizione gravemente dannosa per tutti i Comuni, che qualora confermata dovrà essere accompagnata da entrate erariali compensative.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 211- 232

Assunzioni di personale

Dopo il comma 212, è aggiunto il seguente comma :

“212bis Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i Comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 212”

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, pur non essendo ormai sottoposti ai vincoli assunzionali e agli obblighi di contenimento delle spese di personale in quanto sottoposti a rigidissime norme in materia di Patto di Stabilità, non potrebbero trovare comunque le risorse per la stabilizzazione del personale precario.

I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a maggior ragione, non potrebbero finanziare autonomamente, per esiguità delle risorse proprie, la stabilizzazione del personale precario; essendo, inoltre, sottoposti ai vincoli alle assunzioni necessitano di una autorizzazione per tale stabilizzazione in deroga alle disposizioni sui limiti alle assunzioni.

Art. 18

(Disposizioni varie in materia di enti locali)

Commi 243- 247

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

Il comma 246 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché l'attuale disegno di legge finanziaria per il 2007 imposta un meccanismo di controllo della spesa degli enti locali basato su presupposti completamente diversi rispetto alla precedente legge finanziaria, sia per quanto attiene il Patto di stabilità, sia per quanto attiene il controllo della spesa del personale. Mantenere in vigore una sanzione relativa al precedente regime di controllo è del tutto incoerente con il nuovo sistema e vanifica l'obiettivo di garantire maggiore autonomia agli Enti nella gestione della spesa.

Art. 18

(Disposizioni varie in materia di enti locali)

Commi 243- 247

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

Alla fine del comma 247 aggiungere il seguente periodo:

“Alle Unioni di Comuni alle quali, a partire dal 2004, i Comuni di appartenenza hanno trasferito nuove funzioni e servizi, non si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Alle Unioni di Comuni e a tutti gli Enti di cui al presente comma non si applicano, altresì, le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”

Motivazione

Per ciò che riguarda in particolare le Unioni di Comuni la motivazione, per la rimozione di tali vincoli, è ulteriore ed evidente e risiede nella natura particolare dei processi di nascita e sviluppo delle Unioni. Esse infatti, proprio se funzionano ed assolvono alla ragione per la quale sono state costituite, di anno in anno assumono e svolgono nuove funzioni e servizi loro delegati dai comuni e vedono conseguentemente aumentare la loro spesa per il personale ed il numero del personale. Spesa e numero che non sono aggiuntivi ma trasferite dai Comuni unitamente al servizio.

Inoltre, l’attuale disegno di legge finanziaria per il 2007 imposta un meccanismo di controllo della spesa degli enti locali basato su presupposti completamente diversi rispetto alla precedente legge finanziaria, sia per quanto attiene il Patto di stabilità, sia per quanto attiene il controllo della spesa del personale. Mantenere in vigore una sanzione relativa al predente regime di controllo è del tutto incoerente con il nuovo sistema e vanifica l’obiettivo di garantire maggiore autonomia agli Enti nella gestione della spesa.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente comma:

“261 bis. Lo stanziamento del “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.”

Motivazione

L'emendamento serve a rifinanziare le spese amministrative degli istituti scolastici (telefono, internet, etc) che altrimenti graverebbero sul bilancio dei Comuni e a rimborsare agli stessi le somme che questi hanno anticipato per la TARSU.

In questi ultimi anni la diminuzione dei fondi delle scuole ha enormemente aumentato le richieste ai Comuni, creando conflitti nei territori e difficoltà ai bilanci comunali.

E' ampiamente noto che il fondo di istituto delle scuole, cui si aggiunge un finanziamento ministeriale per la Tarsu, pari solo ad un terzo della somma concordata in Conferenza Unificata, è insufficiente al rimborso totale di quanto spettante ai comuni per la tassa dei rifiuti delle scuole, cui le scuole sono tenute sia per legge che per reiterate sentenze della Cassazione.

Copertura

Conseguentemente l'integrazione del fondo di cui all'art. 1, comma 15 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266, prevista dall'art. 18 comma 494, risulta decurtata di un importo pari a 100 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Al comma 282 dopo le parole “il Ministro della pubblica istruzione”, aggiungere le seguenti parole: “previo accordo con l’Anci e l’Upi per l’uso dei locali scolastici.”

Motivazione

Il comma emendato prevede un regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione che regoli l’attribuzione di fondi alle scuole per l’uso di strutture scolastiche fuori dall’orario delle lezioni, senza che ciò sia concordato con gli enti locali proprietari delle strutture, così come previsto tra l’altro dall’articolo 139 del decreto legislativo 112/98.

L’emendamento, per l’appunto, serve a concordare con ANCI e UPI, le modalità per l’uso dei locali scolastici oggetto del regolamento.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Al comma 284, dopo le parole: “I nuovi servizi” aggiungere le seguenti parole: “che saranno realizzati previo parere favorevole dei comuni”.

Motivazione

Scomparsa la generalizzazione della scuola dell'infanzia anche come prospettiva, viene addossato ai Comuni l'onere del funzionamento delle nuove sezioni sperimentali, rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi, cui lo stato prevede di concorrere esclusivamente con una riforma ordinamentale e con la formazione del personale statale volontario, mentre non è confermata la possibilità dei Comuni di dare il proprio consenso o meno alla istituzione delle sezioni, cui dovranno contribuire per le spese relative alle sedi, all'arredamento e alle spese generali di funzionamento. La previsione di un accordo da sottoscrivere in Conferenza unificata non garantisce del tutto che i Comuni potranno opporsi alla realizzazione di quanto stabilito dalla legge, eventuali dinieghi non contemplati direttamente dalla legge potrebbero essere intesi come una diminuzione del nuovo diritto dei cittadini, anche se da esercitarsi in forma sperimentale.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Al comma 288 sostituire le parole “di euro 220 milioni ” con le seguenti “di euro 350 milioni”.

Motivazione

Ai nuovi utenti vanno garantite tutte le provvidenze relative al diritto allo studio, con oneri che graveranno sui Comuni per erogare: mense, trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili, costi che dovranno essere valutati in relazione ai compiti degli enti locali e non solo per assicurare il personale insegnante o i collaboratori statali. A questi nuovi utenti vanno garantite tutte le provvidenze relative al diritto allo studio, pertanto le principali voci di spesa di cui la finanziaria dovrà tenere conto sono i nuovi oneri che graveranno sui Comuni per l'attuazione del diritto-dovere fino a diciotto anni: mense, trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili, costi che dovranno essere valutati in relazione ai compiti degli enti locali e non solo per assicurare il personale insegnante o i collaboratori statali.

Copertura

Conseguentemente l'integrazione del Fondo previsto dal comma 747 risulta decurtato di un importo pari a 30 milioni di euro a valere sugli anni 2007- 2008 – 2009 e il Fondo previsto dall'art. 191 risulta decurtato di un importo pari a 100 milioni di euro a valere sugli anni 2007- 2008 – 2009.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325- 343

(Patto di Stabilità Interno per gli enti locali)

All'articolo 18 al comma 330 le parole "sia in termini di competenza sia" sono eliminate.

All'articolo 18, comma 332, primo periodo, le parole "sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa" sono sostituite dalle parole "per la gestione di cassa".

Motivazione

A seguito dell'introduzione della competenza ibrida, i Comuni si trovano ad avere due obiettivi molto simili. Al fine di semplificare fortemente gli adempimenti degli enti si propone un solo obiettivo di cassa, e quindi l'eliminazione di quello di competenza, i cui dati sono comunque oggi non disponibili presso i Ministeri competenti. Peraltro la cassa e la competenza di parte corrente tendono a registrare, nel medio periodo, andamenti del tutto analoghi.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325-343

Patto di stabilità interno per gli enti locali

Al comma 332 ultimo periodo, le parole da “destinate” fino a “prestiti” sono soppresse.

Motivazione

Con l'emendamento passato in Commissione bilancio della Camera dei deputati, dal calcolo del saldo finanziario, sono state escluse le entrate straordinarie derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, finalizzate all'estinzione anticipata di prestiti.

Tale emendamento nella prima parte accoglie le istanze dell'ANCI, ma prescinde dalla considerazione secondo cui le entrate derivanti da alienazioni, presentano carattere di straordinarietà in grado di alterare significativamente l'obiettivo. Si ritiene pertanto opportuno eliminare tale tipo di entrate dal saldo, a prescindere dalla destinazione .

Articolo 18

Commi 325-343 - Patto di stabilità interno per gli enti locali

L'ultimo periodo del comma 332 è così modificato “ *Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate straordinarie*”

Motivazione

Le entrate straordinarie, proprio per la loro natura, alterano significativamente l'obiettivo. Si propone pertanto la loro esclusione dal saldo finanziario.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325 – 343

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

All'articolo 18, comma 332, al termine del primo periodo, aggiungere la seguente frase:

“Le spese e le entrate in conto capitale cofinanziate dall’Unione Europea, per la quota finanziata dallo Stato, dalla Regione e dallo stesso ente locale”.

Motivazione

Si chiede con questo emendamento che le spese in conto capitale cofinanziate dall’Unione europea, siano escluse dal saldo finanziario. L’ANCI ritiene infatti corretto che ogni ente assuma a proprio carico la sola quota di competenza relativa alle spese ed alle entrate in conto capitale relative a questo tipo di investimenti. In questo modo, nel saldo finanziario di ogni ente, concorreranno le sole spese che sono finanziate con entrate in conto capitale derivanti dalla UE; creando quindi la condizione affinché la realizzazione di queste opere sia agevolata.

In sostanza, si chiede che le opere che usufruiscono dei contributi UE, nella loro realizzazione, non siano condizionate dai vincoli posti dal patto di stabilità

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325- 343

(Patto di Stabilità Interno per gli enti locali)

All' articolo 18 comma 337 dopo le parole "gli enti locali per i quali nell'anno 2004" sono aggiunte le parole "e 2005".

Motivazione

Si chiede con questo emendamento di escludere dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006, anche i Comuni il cui organo consiliare sia stato commissariato nel 2005, oltre a quelli per il 2004. Ciò al fine di permettere una parità di trattamento agli enti che nel 2005 non erano provvisti del Consiglio comunale che è l'organo rappresentativo dell'ente e che ha la competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali del Comune.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325- 343

(Patto di Stabilità Interno per gli enti locali)

All' articolo 18 comma 337 dopo le parole "18 agosto 2000, n. 267" aggiungere le seguenti parole "ed ai sensi dell'art. 85 del testo unico in materia di elezioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570"

Articolo 18

Dopo il comma 337 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente comma 337 bis:

"Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto nel comma 142 lettera c), non si considerano, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'art. 114 della legge 18.8.2000 n. 267.

Nel calcolo del rispetto dell'obiettivo previsto dal comma 198 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all'art. 114 della legge 18.8.2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti"

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché i trasferimenti correnti degli Enti locali alle Istituzioni devono essere sottratti dal computo del patto di stabilità interno per il 2006, sia per quanto riguarda le spese per il loro funzionamento che quelle per il personale ad esse afferente. Infatti le Istituzioni, in base al disposto dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, sono dotate di autonomia gestionale rispetto all'ente locale, pertanto sono da annoverarsi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato elaborato dall'Istat.

Per quanto attiene il secondo periodo del presente comma aggiuntivo, si sottolinea che il personale assegnato alle Istituzioni fa riferimento al bilancio economico delle medesime e non al bilancio del Comune.

Infine, si fa presente che anche la circolare n. 8 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che le Istituzioni sono classificate nel settore delle Pubbliche Amministrazioni se:

- sono di proprietà o amministrate o controllate da Amministrazioni pubbliche;
- se non vendono sul mercato oppure vendono a prezzi economicamente rilevanti.

Articolo 18

Commi 325- 343

(Patto di Stabilità Interno per gli enti locali)

All'art. 18, comma 340, lett. a), le parole da "l'aliquota" fino a "per cento" sono così sostituite: *"l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,1%, se il saldo finanziario registrato alla fine di ogni esercizio si discosta dal saldo programmatico per una percentuale inferiore al 15%, dello 0,2% se il saldo finanziario si discosta dal saldo programmatico per una percentuale compresa tra il 15,01% e il 30% e dello 0,3% se il saldo finanziario supera quello programmato per oltre il 30,01%.*

Motivazione

Si propone con l'emendamento presentato, una sanzione commisurata all'entità dello sfioramento del patto, per quei Comuni che non abbiano rispettato l'obiettivo assegnato dalla manovra 2007. L'attuale formulazione infatti, non risulta equa in quanto impone la medesima sanzione a prescindere dall'entità dello sfioramento, inducendo di fatto gli enti a comportamenti non virtuosi nel caso in cui superino gli obiettivi imposti anche per entità minime.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325-343

Patto di stabilità interno per gli enti locali

Dopo il comma 343 è aggiunto il seguente comma

343 bis. Le disposizioni contenute nei commi 339 e seguenti si applicano anche per gli Enti che nell'esercizio 2006 non abbiano rispettato gli obiettivi relativi al patto di stabilità di cui ai commi da 138 a 149 della legge 266 del 2005.

Il presente comma abroga e sostituisce il comma 150 della Legge 266 del 2005

Motivazione

La nuova struttura del patto di stabilità per il 2007, per “saldi” invece che per “contrazione della spesa”, prevede radicale modifica dell'impostazione dei bilanci degli enti soggetti. E' quindi più opportuno che le sanzioni previste per quegli enti che risultassero “inadempienti” nell'anno 2006, oltre che a influire direttamente sulle spese, tengano conto della nuova logica “per saldi” adeguandosi anche agli obiettivi previsti per il triennio 2007/2009.

Articolo 18

Commi 325-343 - Patto di stabilità interno per gli enti locali

Dopo il comma 343bis è aggiunto il seguente comma

343 ter Il comma 144 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente articolo 74 ter:

144. "Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143."

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

"Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"

il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

"Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"

Motivazione

Le forti restrizioni previste per la parte corrente, per di più su un'area manovrabile del bilancio molto ridotta, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, rischiano di penalizzare gli enti locali per una dinamica (quella riferita alla cassa) sulla quale non possono agire nel breve periodo.

Inoltre, l'indiscriminata applicazione del sistema sanzionatorio a prescindere dall'obiettivo mancato, può portare gli enti ad adottare comportamenti non in linea con gli obiettivi stabiliti a livello nazionale. Un ente che non può, per obiettive difficoltà e non per sua volontà, rispettare il limite di cassa della parte corrente o del conto capitale, sarà, a parità di sanzioni, portato a non rispettare anche i limiti riferiti alla competenza, con forte pregiudizio dei risparmi attesi con la norma.

Moltissimi Comuni rischiano ad oggi di non rispettare il patto di stabilità 2006. si rende pertanto necessaria una semplificazione degli obiettivi, che non necessita di copertura finanziaria senza alterare i saldi finanziari.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 325-343

Patto di stabilità interno per gli enti locali

Dopo il comma 343 è aggiunto il seguente comma

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

Il comma 144 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente articolo 74 ter:

144. "Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143."

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

"Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"

il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

"Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"

Motivazione

Le forti restrizioni previste per la parte corrente, per di più su un'area manovrabile del bilancio molto ridotta, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, rischiano di penalizzare gli enti locali per una dinamica (quella riferita alla cassa) sulla quale non possono agire nel breve periodo.

Inoltre, l'indiscriminata applicazione del sistema sanzionatorio a prescindere dall'obiettivo mancato, può portare gli enti ad adottare comportamenti non in linea con gli obiettivi stabiliti a livello nazionale. Un ente che non può, per obiettive difficoltà e non per sua volontà, rispettare il limite di cassa della parte corrente o del conto capitale, sarà, a parità di sanzioni, portato a non rispettare anche i limiti riferiti alla competenza, con forte pregiudizio dei risparmi attesi con la norma.

Articolo 18

(Disposizioni varie in materia di enti locali)

Al comma 347, lettera b) sostituire le parole “*superiore al 5 per cento*” con le parole “*superiore al 4 per cento*”.

Motivazione

Per una effettiva assegnazione del contributo previsto ad un numero rilevante di piccoli Comuni e tenendo conto della reale consistenza della popolazione con età inferiore ai cinque anni presso gli stessi Enti, si ritiene troppo elevata la percentuale del 5% del rapporto con la popolazione residente complessiva.

Si propone, quindi, di abbassare al 4% tale percentuale al fine di consentire un maggiore utilizzo del fondo in un numero maggiore di piccoli Comuni, senza per questo sfiorare il tetto massimo del fondo di 56 milioni di euro comunque già previsto.

Articolo 18

Commi 347-360

(Disposizioni varie in materia di enti locali)

Il comma 354 dell'articolo 18 dell'AS 1183, è così sostituito: “ **I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da ascrivere al titolo I, categoria III, in base al disposto dell'articolo 2, comma 3, lettera a) punto 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n.196/2006** ”.

Motivazione

L'emendamento serve ad eliminare l'ingiusta limitazione al 35% prevista dall'attuale formulazione della norma come vincolo alla destinazione degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti.

Se è vero che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione siano destinati al finanziamento delle spese per investimenti, è anche vero che la Corte dei Conti - con delibera n. 1 del 2004 (Sez. Regionale della Lombardia) e con delibera n. 1 del 2005 (Sez. Regionale della Toscana) – ha dato indicazione affinché i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380, fossero classificati tra le entrate correnti. La stessa interpretazione circa la natura dell'entrata è stata anche fornita dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, con il punto 20 del Principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema di bilancio”.

La nuova codifica SIOPE prevede l'iscrizione di tali proventi tra le entrate in conto capitale, ma, prendendo atto di un comportamento generalizzato all'interno dei comuni, consente l'iscrizione anche tra le entrate di parte corrente.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 347-360

Disposizioni varie in materia di enti locali

Al comma 347, lettera c) sostituire le parole “tra loro associati o che hanno delegato le funzioni alle comunità montane” con le seguenti “che gestiscono in forma associata funzioni e servizi attraverso le Unioni di Comuni”

Motivazione

I piccoli comuni, in particolare dal 2000 ad oggi, attraverso la costituzione di 278 Unioni, stanno dando una risposta sostanzialmente univoca alla necessità di gestire stabilmente e in forma associata servizi e funzioni comunali.

Appare, quindi, irrazionale ed in controtendenza assegnare i fondi già esigui alla genericità delle forme associate che non creano una sinergia stabile tra i territori o addirittura alle comunità montane che, per natura e di fatto, non gestiscono servizi e funzioni di stretto ambito comunale.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 355

(Ristoro Iva contratti di servizio)

Il comma 355 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.

Motivazione

L'introduzione dei contratti dei servizi pubblici locali, in particolare nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, ha comportato che l'importo dovuto dall'ente pubblico venisse maggiorato dell'IVA.

Con la legge finanziaria 488/1999 lo Stato ha riconosciuto i maggiori oneri sostenuti dagli enti con l'introduzioni dei contratti di servizio, ristorando agli stessi l'IVA, la quale rappresenta, all'interno del comparto della P.A., una mera partita di giro.

Con tale emendamento si propone che agli enti interessati venga riconosciuto il rimborso dell'intera IVA pagata al netto della quota dovuta alla Unione Europea.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 361- 363

Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali

Al comma 361 abrogare la lettera d)

In subordine:

Al comma 361, lettera d) capoverso c), sostituire le parole “avente maggiore popolazione” con le seguenti “avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio tra enti locali o della comunità montana”.

Motivazione

Si chiede di abrogare la norma ricordando che l’indennità per Presidenti di Unioni e comunità montane è alternativa a quella di Sindaco, e la materia dovrebbe essere regolata nel nuovo Codice delle Autonomie.

In subordine e comunque si chiede di ripristinare la versione precedente della Finanziaria a tale riguardo, in quanto il riferimento al comune avente popolazione maggiore tra quelli facenti parte dell’Unione è penalizzante per i Presidenti che siano Sindaci di piccoli Comuni e presiedano Unioni composte da piccoli Comuni.

Con la nuova versione, l’indennità del Presidente delle Unioni viene consegnata non alla complessità del compito che è chiamato a svolgere (desumibile semmai dalla popolazione complessiva o dal numero dei Comuni associati) ma all’alea della presenza o meno nell’Unione di un Comune demograficamente importante. Non si comprende qual’è la ratio di corrispondere al Presidente di un’Unione formata da un Comune di 8.000 abitanti e da un Comune di 3.000 abitanti, per complessivi 11.000 abitanti, un’indennità più che doppia rispetto a quella di un Presidente di un’Unione faticosamente composta da 6 Comuni di 2000 abitanti ciascuno, per complessivi 12.000 abitanti.

Se un taglio alle indennità dei Presidenti di Unione vi deve essere (e non si comprende perché visto che tale indennità è alternativa e non aggiuntiva a quella di Sindaco – e i Presidenti delle Unioni, a differenza di quelli delle Comunità montane, devono essere Sindaci), allora è meglio che esso sia praticato proporzionalmente per tutti (come previsto dal testo originario della legge finanziaria) e non concentrato solo sui Sindaci di piccoli Comuni che presiedano Unioni composte da piccoli e piccolissimi Comuni.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 368-372

Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali

Abrogare i commi da 368 a 372

Motivazione

L'abrogazione dei commi da 368 a 372 risponde all'esigenza di revisione organica dell'intera materia nel "Codice delle Autonomie". Tale motivazione era stata valutata positivamente dal Governo che nel corso della riunione dell'8 novembre u.s. aveva accettato di stralciare l'ex articolo 79 riportato poi nell'attuale formulazione dell'articolo 18 commi 368-372 di cui si chiede lo stralcio.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 373-380

Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali

Abrogare i commi da 373 a 380

Motivazione

Si propone l'abrogazione dei suddetti commi rinviando la revisione di tali materie alla modifica del Dlgs 267/2000.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 380 è inserito il seguente comma:

Articolo 380 bis

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

- 1. E' abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2007, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.*
- 2. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2007, mediante uno o più decreti del Ministro della Giustizia.*

Motivazione

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l'ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell'immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc..

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale.

Appare oggi incomprensibile e in contrasto con lo stesso ordinamento istituzionale il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza, che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, per l'intero sistema. L'amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi e non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando tale gestione nella sua sfera di controllo.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 494 aggiungere il seguente comma:

Comma 494 bis

(Disposizioni in materia di società miste)

All'articolo 13, comma 1 della legge n. 248 /2006, dopo le parole "enti costituenti o partecipanti o affidanti" sono aggiunte le seguenti: " e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente".

Motivazione

L'emendamento è volto a specificare che le società miste regionali, provinciali o comunali, pur restando entro il rispetto delle misure proconcorrenziali introdotte dall'articolo 13, possono svolgere attività, oltre che per l'ente che le ha costituite, anche per le altre società che costituite dallo stesso ente. Le misure proconcorrenziali dell'articolo 13 enfatizzano, infatti, il legame fra la società mista e l'ente che l'ha costituita e fanno di questo legame sia la base fondante per l'affidamento diretto di attività, sia la base per la determinazione dell'ambito di azione delle società. Occorre, allora, considerare unitariamente il fenomeno, tenendo conto del fatto che quando la regione o l'ente locale costituisce diverse società, ciascuna avente come oggetto sociale lo svolgimento di compiti e di funzioni di interesse dell'ente stesso, queste diverse società fanno parte di un contesto unitario ed operano tutte come strumenti dello stesso ente proprietario ed azionista.

In questo contesto unitario è ragionevole ed utile consentire che le società si avvalgano l'una dell'altra, in quanto tutte trovano la propria ragion d'essere nello svolgimento di compiti e funzioni strumentali all'attività della regione o dell'ente locale: Tale avvilimento non incide sulla portata proconcorrenziale delle norme ma è una misura di razionalizzazione e buon funzionamento del complesso di società strumentali costituite dall'ente pubblico.

La misura si rende tanto più necessaria in quanto l'articolo 13, comma 1, vietando alle società anche la partecipazione a qualsiasi procedura di gara, restringe in modo assai incisivo – e probabilmente in contrasto con la normativa comunitaria,- l'autonomia di tali società e ne accentua la natura strumentale. Tale natura deve allora essere considerata nel suo complesso, rispetto all'ente di riferimento e alle altre società mediante le quali l'ente abbia deciso di svolgere le proprie attività ed attuare le proprie politiche.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 514

(Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Al comma 514, dopo le parole "e di internazionalizzazione" aggiungere le seguenti parole "finalizzati alla promozione di progetti di reti territoriali e" dopo la parola "realizzati" aggiungere la parola "anche"

Motivazione

Con il comma 514 vengono previste ipotesi di contributi da concedere a quei progetti promozionali realizzati da consorzi misti dei settori agroalimentari e turistico. Con l'emendamento proposto intendiamo inserire la rete delle identità territoriali italiane (che coniugano la qualità dell'enogastronomia con iniziative di turismo culturale) tra i possibili beneficiari della misura di finanziamento.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 559- 563

(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)

*Al comma 559, dopo le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” inserire le seguenti parole “**e la Conferenza Unificata**”.*

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 585-587

(Miglioramento della mobilità dei pendolari)

Dopo il comma 587, aggiungere il seguente comma :

4. Al fine di agevolare i Comuni nel miglioramento della mobilità veicolare e delle condizioni ambientali nei centri urbani, ed al fine di rendere perseguibile quanto previsto dal comma 2 dell'art.12 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, al numero 54 del comma 1 dell'art. 3 della legge n.285 del 30 aprile 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole “ o al mero pagamento di una tariffa”.

Motivazione

L'art. 7, comma 9, del nuovo codice della strada pone le basi per l'applicazione della cd. Area Pricing “ *i comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione stradale dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma*”. Questo consente alle Amministrazioni comunali di istituire zone a traffico limitato (ZTL) il cui accesso o circolazione veicolare viene ad essere limitato grazie all'introduzione del pagamento di una tariffa.

L'art.3, comma 1, n. 54 del Nuovo Codice della Strada, che definisce le ZTL come “*aree in cui l'accesso o la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o veicoli*”, tuttavia non contempla esplicitamente la limitazione correlata al solo pagamento di una tariffa. Si rende pertanto necessario introdurre questa fattispecie per rendere concretamente attuabile quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, del D.L. 123/06 (Decreto Bersani) sulla competitività, che consente ai Comuni di disciplinare l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri urbani a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e sicurezza degli utenti della strada.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 605-606

(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli)

*Al comma 606 al quinto alinea sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le seguenti parole “**Conferenza Unificata Stato-regioni- autonomie locali**”*

Motivazione

In linea con i contenuti della norma tendente ad agevolare il rapporto dell'impresa agricola con il mercato si propone la sede della Conferenza Unificata in linea con la competenza esclusiva riconosciuta dal DPR 616/78 in capo ai comuni in materia di mercati.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 636 - 638

(Contrasto all'abusivismo)

Al comma 637 dopo le parole " di diritto" eliminare le parole "a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi,".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a far acquisire, direttamente e in primo luogo ai Comuni, l'acquisizione gratuita delle opere abusive site nelle aree naturali protette

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 644 aggiungere i seguente commi:

(Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane)

644 bis E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

644 ter La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da: a) 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di Euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1 gennaio 2007; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

644 quater Le somme di cui al comma 644 ter, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 644 bis.

644 quinquies Conseguentemente, l'integrazione al Fondo di cui all'art. 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2006 n. 266, prevista dal comma 494 della presente legge, è diminuita per un importo pari a 10 milioni di Euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

644 sexies Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''.

Motivazione

L'unica soluzione seria al problema dell'inquinamento nelle città è un **forte rilancio dell'offerta trasporto pubblico locale ed il miglioramento della gestione della mobilità delle persone e delle merci**. L'istituzione del Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane, rappresenta una proposta per dare una soluzione strutturale e seria al problema.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 644 sexies aggiungere i seguente commi:

Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento

delle emissioni inquinanti nelle Aree Urbane

644 septies E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

644 octies La Commissione, è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

644 nonies La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 644 bis e seguenti, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 644 bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

644 decies In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 644 septies : a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui ai commi 644 bis e seguenti, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

644 undecies Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui ai commi 644 bis e seguenti.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Dopo il comma 649 inserire il seguente comma:

Comma 649 bis

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

All'art. 17 commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 36/03, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2007".

Motivazione

Il Decreto legislativo n. 36/03 (discariche di rifiuti) prevede che dal 1° gennaio 2007 non potranno più essere conferiti in discarica rifiuti se non previo trattamento degli stessi, con la conseguenza che in gran parte dei Comuni italiani si avrebbero notevoli aggravii dei costi oltre al fatto che moltissime realtà non sono ancora attrezzate per effettuare queste operazioni.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 650-658

(Disposizioni in materia di beni culturali)

Al comma 654, al terzo alinea dopo le parole “dei beni culturali” sostituire le parole “e del paesaggio” con le parole “, del paesaggio e del patrimonio immateriale”

Motivazione

Inserendo l'emendamento proposto si ricomprendono i beni immateriali nell'ambito degli interventi di tutela e valorizzazione. E' un'iniziativa per sollecitare la riadesione dell'Italia al progetto dell'Unesco in materia di beni immateriali.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 709-717

(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

Dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

“715bis: L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai comuni. A tal fine è destinato un importo pari al 10% del fondo di cui al comma 716”.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 734

(Rifinanziamento del trasporto pubblico locale)

Al comma 734, la parola “60 milioni” va sostituita con la parola “300 milioni”.

Copertura

Conseguentemente l'integrazione del fondo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dal comma 494 risulta decurtata di un importo pari a 240 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Commi 755-756

(Piano servizi socio-educativi)

Al comma 755, secondo periodo, dopo le parole: "... dei servizi socio-educativi, al quale concorrono" aggiungere "i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età, "

Motivazione

Tali fondi si renderanno necessari per finanziare, almeno in parte, le spese che i Comuni dovranno sostenere per l'allestimento dei luoghi da destinare ai servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 764-765

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

Dopo il comma 765, aggiungere il seguente comma:

Comma 765 bis

(Fondo per le politiche e i servizi dell'Asilo)

Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo istituito dall'art. 32-1septies della Legge 189/2002 è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.

Copertura:

Il fondo di cui al comma 494 dell'art. 18 è decurtato di un importo pari a 43 milioni di euro per l'anno 2007

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 764-765

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

Dopo il comma 765 bis aggiungere il seguente comma

Comma 765 ter

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Il comma 5 dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente :

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Unificata anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 764-765

(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

Dopo il comma 765 bis aggiungere il seguente comma

Comma 765 ter

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. L'art.12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12

(Servizio di promozione dei piani abitativi locali)

1. Al fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n.87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio di cui al comma 1 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 della presente legge.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Comma 782

(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia)

Al comma 782, all'ultimo periodo, dopo le parole "stato di previsione" aggiungere le seguenti parole " , dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni".

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Aggiungere il seguente comma:

Comma

(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali)

“ 1. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali”. Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo”.

Copertura

Conseguentemente l'integrazione del fondo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dal comma 494 risulta decurtata di un importo pari a 45 milioni di euro a valere sugli anni 2007-2008-2009.

Motivazione

Sino ad oggi i fondi derivanti dai proventi della gara UMTS hanno garantito l'avvio del piano di e-government per le Regioni e gli Enti locali che ha attivato processi di trasformazione in tutte le Regioni, tutte le Province, in circa il 60% dei Comuni e nei 2/3 delle Comunità montane.

L'esaurimento di tali fondi e la mancata previsione di adeguate risorse finanziarie a sostegno degli investimenti in e-Government interromperebbe un percorso essenziale fondato sull'utilizzo mirato ed efficace delle tecnologie teso a rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, al passo con i tempi e più vicina alle esigenze dei cittadini.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Aggiungere il seguente comma

Comma

(Fondo per l'e-Government)

“1. Per la prosecuzione del piano di e-Government con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 80 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009.

2. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Copertura

Conseguentemente l'integrazione del fondo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dal comma 494 risulta decurtata di un importo pari a 180 milioni di euro a valere sugli anni 2007-2008-2009.

Motivazione

Sino ad oggi i fondi derivanti dai proventi della gara UMTS hanno garantito l'avvio del piano di e-government per le Regioni e gli Enti locali che ha attivato processi di trasformazione in tutte le Regioni, tutte le Province, in circa il 60% dei Comuni e nei 2/3 delle Comunità montane.

L'esaurimento di tali fondi e la mancata previsione di adeguate risorse finanziarie a sostegno degli investimenti in e-Government interromperebbe un percorso essenziale fondato sull'utilizzo mirato ed efficace delle tecnologie teso a rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, al passo con i tempi e più vicina alle esigenze dei cittadini.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Aggiungere il seguente comma

Comma

(Misure per le emergenze metropolitane)

1) I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 22, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono destinatari di poteri conferibili con ordinanza a norma dell'art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225, prescindendo anche dall'intesa con le Regioni interessate di cui all'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, in considerazione di grandi eventi o di stati di crisi metropolitane relative al traffico e mobilità urbana, all'occupazione, allo smaltimento di rifiuti ed in genere ad emergenze sociali ed ambientali tali da richiedere la tempestiva adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per il superamento dello stato di crisi.

2) L'ordinanza, emanata su richiesta motivata del Sindaco competente, nomina il Sindaco stesso quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e individua le leggi e i conseguenti regolamenti attuativi che possono essere derogati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3) Fino alla data di attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte del Titolo V della Costituzione la presente norma costituisce dichiarazione di stato di emergenza per gli stati di crisi evidenziati nel comma 1 ed esplicitati nelle rispettive ordinanze che individuano i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 22, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, quali destinatari di poteri straordinari.

Si intendono prorogate fino a tale data le ordinanze già emanate ed in corso di attuazione, che si trovino in scadenza prima del predetto termine.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Aggiungere il seguente comma

Comma

Sostituire l'art. 263 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" con il seguente

Articolo 263

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni alla parte quarta del presente decreto legislativo sono devoluti ai Comuni e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Motivazione

Il Comune ha tra i propri compiti azioni per il servizio relativo ai rifiuti e i proventi in questione, da reinvestire anche nei controlli in materia ambientale, sono strettamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

Aggiungere il seguente comma

Comma...

(Norma interpretativa)

1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

All'art. 18, abrogare il comma 355.

Motivazione

L'effetto dello specifico riferimento proposto dalla norma in questione riduce l'ambito di rimborso Iva, ai servizi commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa, realizzando una contrazione assai significativa del **fondo Iva sulle esternalizzazioni**, spettante ai comuni ed intervenendo in maniera negativa sul contenimento dei costi per l'utenza.

In linea di principio infatti alcuni servizi per i quali negli anni scorsi è stato più frequentemente richiesto il rimborso dell'Iva si troverebbero adesso ad essere esclusi da tale beneficio, determinando di conseguenza uno scompensamento in termini di maggiori oneri per l'amministrazione che sarebbero imputati all'utenza.

La norma poi, riguardando servizi non commerciali che comunque l'amministrazione deve fornire alla cittadinanza, anche attraverso l'outsourcing, rende ancora più evidente il "taglio" per i bilanci comunali.

Per questi motivi l'ANCI chiede l'abrogazione del comma.

Tabella C

(Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)

Ministero delle Infrastrutture Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1)

(Sostegno all'accesso alle locazioni abitative)

Il Fondo di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge n. 431 del 1998, determinato in 212,66 milioni di Euro sia incrementato di 100 milioni di Euro"

Motivazione

Il Fondo in questione ha subito rispetto allo scorso anno, una **decurtazione pari a 98 milioni di Euro**. Si ritiene pertanto necessario un ripristino della dotazione in quanto il suddetto fondo era stato istituito per sopperire ad esigenze di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio abitativo.

Conseguentemente l'integrazione del fondo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dal comma 494 risulta decurtata di un importo pari a 100 milioni di euro.